

BStGer BG.2025.47 vom 19. August 2025

Bundesstrafgericht, 2025-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BG.2025.47

FR: TPF BG.2025.47 du 19 août 2025

IT: TPF BG.2025.47 del 19 agosto 2025

Regeste

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

Erwägungen

E. 1.1

La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER/LUKÁCS, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti.

- 4 -

Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 28 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP). L'art. 396 cpv. 1 CPP prevede che i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.

E. 1.2

Giusta l'art. 42 cpv. 1 prima frase CPP, finché il foro non è determinato in modo definitivo, l'autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. L'idea è che fintanto che il conflitto sul foro non è definitivamente risolto l'autorità adita proceda ai primi atti istruttori, al fine di salvaguardare le prove (v. TPF 2019 62 consid. 4.1; 2017 170 consid. 3.3.2; sentenza del Tribunale penale federale BG.2024.22 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.2; ZUFFEREY, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, in *forum poenale* 2024, pag. 430; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 3 ad art. 42 CPP; ECHLE/KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 1 ad art. 42 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 42 CPP; v. anche l'Allegato II n. 5 alle Raccomandazioni SSK/CMP sul foro). Tale disposizione è espressione del più ampio

principio dell'obbligo di procedere previsto all'art. 7 cpv. 1 CPP.

E. 1.3.1

Le autorità legittimate ad agire nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo le pertinenti norme in ambito di organizzazione giudiziaria (v. art. 14 cpv. 2 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 5 ad art. 40 CPP). Visto l'art. 5 cpv. 2 del regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.22) richiamato l'art. 39 cpv. 2 CPP, il Sostituto Procuratore generale della Confederazione è abilitato a inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pregresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un procuratore pubblico abilitato a prendere posizione in questioni di competenza *ratione materiae* (v. art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 [LOG; RL TI 177.100]).

E. 1.3.2

Per quanto riguarda la tempestività dell'istanza, si rileva che lo scambio di scritti tra le due autorità si è concluso, come rettammente affermato dal MP-TI, il 28 aprile 2025. Nel suo scritto di tale data, il MP-TI ha infatti concluso che alla luce di quanto ivi esposto, “la richiesta di assunzione del

- 5 -

procedimento penale è respinta. La presente decisione è definitiva. In caso di disaccordo, l'art. 28 CPP prevede che i conflitti tra il Pubblico Ministero della Confederazione e le Autorità cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale” (rubrica 3, pag. 3 e seg.). Nella misura in cui l'ulteriore lettera del MPC del 9 luglio 2025, che si basa in particolare su due scritti della Procura di Firenze datati 5 e 20 maggio 2025 (v. rubriche 4 e 5 incarto MPC), non aggiunge sostanziali novità concernenti l'oggetto dell'inchiesta estera, l'istanza di fissazione del foro inoltrata il 21 luglio 2025 è manifestamente tardiva e pertanto inammissibile. Contrariamente a quanto asserito dal MPC in sede di replica (v. act. 6, pag. 2), il fatto che le autorità italiane non procedessero contro un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis CP/I – ciò che avrebbe potuto sostanziare una competenza federale (v. art. 24 cpv. 1 CPP e art. 260ter CP) – ma che l'inchiesta riguardasse un'associazione per delinquere giusta l'art. 416 CP/I era già noto, come si rileva dallo scritto del 22 aprile 2025 del MPC, per cui non si vede quali ulteriori accertamenti fossero necessari in materia di competenza giurisdizionale. Motivi per scostarsi eccezionalmente dalla regola, dettata dall'imperativo di celerità (art. 5 CPP), che il termine per adire la presente Corte è di 10 giorni dalla fine dello scambio degli scritti, non sono ravvisabili (v. TPF 2011 24 consid. 2.2), visto che, senza necessità di entrare nel merito della causa, la giurisdizione federale è perlomeno ipotizzabile ex art. 24 cpv. 2 CPP (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 24 CPP) e non si vede perché il MPC non abbia senza indugio proceduto con i necessari atti istruttori (riservato l'art. 25 cpv. 2 CPP), sia nell'ottica dell'art. 7 cpv. 1 CPP, sia in quella dell'art. 42 cpv. 1 CPP (v. supra consid. 1.2). Essendo basati sull'art. 42 cpv. 1 CPP tali atti non avrebbero avuto conseguenze sul piano del *forum praeventionis* (v. TPF 2019 62 consid. 4.1) e avrebbero nel contempo assicurato l'efficacia del perseguimento penale.

E. 2

Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP e TPF 2023 130 consid. 5.1).

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.